

D.M. 5 luglio 1975

Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per
quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi

IL MINISTRO PER LA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Comitato olimpico nazionale italiano;

Accertata la necessità di istituire corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1970, n.10, art. 1, lettera f), che trasferisce alla regione le competenze

statali relative alla formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che conserva allo stato la fissazione dei criteri di massima per l'ammissione alle arti ausiliarie ed i programmi di massima;

Decreta:

Art. 1

Le regioni istituiscono corsi per coloro che intendono esercitare l'arte del massaggiatore sportivo. I corsi hanno il fine di impartire la necessaria preparazione culturale e pratica per effettuare il massaggio sportivo e svolgere i compiti di ausiliario del medico sportivo.

Art. 2

L'ammissione ai corsi è riservata ai massofisioterapisti di ambo i sessi, diplomati ai sensi dell'art.1 della legge 19 maggio 1971, n.403.

Requisiti per l'ammissione ai corsi sono il possesso di sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di affezioni inabilitanti alla professione di massaggiatore sportivo; la condizione di non vedente non può costituire di per se stessa motivo di esclusione.

Le regioni firseranno le modalità di accertamento di cui sopra, e, in collaborazione con il Comitato olimpico nazionale italiano stabiliranno i requisiti delle sedi dei corsi e dei docenti.

Art. 3

Il corso di studi prevede l'insegnamento di materie teoriche ed esercitazioni pratiche per un totale di 150 ore così ripartite:

1) anatomia e fisiologia dell'apparato Locomotore	ore 15
2) traumatologia sportiva e pronto Soccorso	ore 20
3) igiene delle attività sportive	ore 5
4) fisioterapia	ore 20
5) chinesioterapia e rieducazione funzionale	ore 20
6) massaggio sportivo	ore 10
7) tecnica e regolamentazione degli sport	ore 10
8) esercitazioni pratiche di massaggio (manovre del massaggio per le singole specialità atletiche)	ore 50
Totale	ore 150

Art. 4

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un esame finale dinanzi ad una commissione così composta: tre docenti del corso, di cui un docente in medicina dello sport, un docente in ortopedia, traumatologia e fisiochinesiterapia e un massaggiatore sportivo; un rappresentante della regione.

La commissione nomina il presidente ed il segretario nel suo seno.

Art. 5

L'esame finale consiste in:

- 1) una prova pratica intesa ad accertare la conoscenza delle manovre di massaggio sportivo e delle tecniche fisio-chinesiterapiche;
- 2) una prova orale inerente le materie di insegnamento del corso.

Qualora il candidato all'esame finale non risultasse idoneo alla prova di esame, può ripeterla in apposita sessione, istituita a distanza di tre mesi dalla prima. Se il candidato non risulta idoneo nemmeno in questa seconda prova, può ripetere la frequenza del corso e sostenere le prove finali di esami una sola volta negli anni successivi.

Art. 6

A coloro che hanno superato l'esame finale verrà rilasciato un attestato redatto secondo il modello allegato 1 firmato dal presidente della commissione esaminatrice e dal rappresentante della regione.

Allegato 1

Comitato Olimpico
Nazionale Italiano
Federazione medico sportiva italiana

Regione

Il sig; ha frequentato il corso di massaggiatore tenuto in.....; nell'annoed ha superato gli esami finali.

Pertanto a norma della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, gli viene rilasciato

**ATTESTATO
DI
MASSAGGIATORE SPORTIVO**

avente valore di licenza
ai sensi della legge 28 dicembre 1950, n. 1055

Il presidente
della commissione esaminatrice
Il rappresentante della regione
Roma,/...../.....